

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 70 del 17 maggio 2022

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL DOVERE E INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI STAFFOLO COME RIFERIMENTO REGIONALE PER LA MEMORIA DELLE VITTIME DEL TERRORISMO

Art. 1 (Finalità)

L'articolo delinea le finalità della legge volte a conservare, rinnovare, assistere e sostenere i Servitori della Patria vittime del dovere indicati ai commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" nonché promuovere e salvaguardare le vittime del terrorismo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Giornate regionali in onore delle vittime del dovere e delle vittime del terrorismo)

L'articolo istituisce le giornate regionali, da realizzarsi con cadenza annuale, in onore delle vittime del dovere e del terrorismo. L'individuazione della giornata per la commemorazione delle vittime del terrorismo è celebrata il 9 maggio presso il Comune di Staffolo mentre per le vittime del dovere l'individuazione della giornata è demandata alla Giunta regionale sentita la competente Commissione assembleare.

Invarianza: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 6.

Art. 3 (Misure di sostegno alle vittime del dovere)

L'articolo individua le misure di sostegno a favore delle vittime del dovere che la Giunta regionale intende realizzare attraverso l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica ai soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 4 nonché il riconoscimento di borse di studio per ciascun anno di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e corso universitario ai figli dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 4.

Alla Giunta regionale è demandato il compito di determinare le modalità, i termini, le condizioni e gli importi massimi per l'erogazione dei benefici indicati.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 6.

Art. 4
(Destinatari)

L'articolo individua i destinatari delle misure di sostegno indicate all'articolo 3.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Iniziative per la memoria delle vittime del terrorismo)

L'articolo riconosce il Comune di Staffolo quale riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo e individua le forme di sostegno e promozione che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale può sostenere anche attraverso la concessione di contributi.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate al comma 1 dell'articolo 6.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 autorizza la spesa per l'anno 2022.

Il comma 2 indica la copertura della spesa a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" con contestuale e equivalente incremento degli stanziamenti a carico della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1.

Il comma 3 stabilisce che a decorrere dal 2023 l'autorizzazione della spesa è rinviata alle leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale.

Effetti finanziari: di seguito si riporta la sintesi degli effetti finanziari

Proposta di legge n. 87/21 (testo base): "Interventi a sostegno delle vittime del dovere", abbinata ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno, alle proposte di legge n. 88/21: "Interventi a favore di eredi appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze di polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere" e n. 86/21: "Individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo"
 "_richiesta verifica disponibilità capitolo al 31/3/2022

SPESA PREVISTA							COPERTURA							
MISS	PROG	TITOLO	CAPITOLO	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	MISSIONE	PROG	TIT	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2022	riduzione 2022 a copertura oneri PDL	Anni successivi
3	2	1	CNI	20.000,00	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	20	1	1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R.11/12/2001, n. 31)	287.243,72	40.000,00	Legge di Bilancio
3	2	1	CNI	20.000,00	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio								
Totale complessivo				40.000,00									40.000,00	

Nota: l'importo riportato nella colonna concernente la "disponibilità di competenza" riferita all'anno di che trattasi è da intendersi come dato risultante dalla gestione.

Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.